



Piano di Gestione dei SIC/ZPS del Comune di Manfredonia

REGOLAMENTO

SIC “Zone Umide della Capitanata” e ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia”



Foto Matteo Caldarella

REGOLAMENTO

SIC "Zone Umide della Capitanata" e ZPS "Paludi presso il Golfo di Manfredonia"

PARTE PRIMA – FINALITA'

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento contiene prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del Sito di interesse Comunitario denominato "Zone Umide della Capitanata"(IT 9110005) e della Zona a Protezione Speciale denominata "Paludi presso il Golfo di Manfredonia" (IT 9110038).

2. L'obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:

- a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione del Sito;
- b) l'adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio e del paesaggio;
- c) la regolamentazione delle modalità di costruzione di opere e manufatti;
- d) la disciplina degli interventi ammessi sul paesaggio rurale;
- e) la regolamentazione e l'incentivazione di attività economiche eco-sostenibili;
- f) la regolamentazione delle procedure di valutazione di incidenza e di rilascio di autorizzazioni;
- g) la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.

3. Il presente Regolamento si applica per la gestione del SIC Zone Umide di Capitanata (IT 9110005) e ZPS "Paludi presso il Golfo di Manfredonia" (IT9110038). Nelle aree del Sito coincidenti con le aree protette Statali si applica la normativa nazionale in vigore, pertanto, i nulla-osta nelle riserve naturali sono rilasciati dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi della legge 394/91.

4. In deroga al presente Piano di Gestione qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, l'autorità di gestione del sito, ne autorizza la realizzazione e pone in essere ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Rete Natura 2000 sia tutelata.

PARTE SECONDA - UTILIZZO E FRUIZIONE

Articolo 2 - Circolazione con mezzi a motore

1. La circolazione con mezzi a motore all'interno del Sito è sempre ammessa se diretta allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, acquacoltura, ricerca e vigilanza. Negli altri casi è consentita sulle sole strade carrabili o espressamente autorizzata.
2. Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali è subordinato al rilascio di apposite autorizzazioni da parte dell' Autorità di Gestione.

Articolo 3 – Velivoli

Il sorvolo a bassa quota è vietato durante tutto l'anno salvo espressa autorizzazione da parte dell' Autorità di Gestione.

Articolo 4 – Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. All'interno del Sito non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi. Si rinvia all'art. 20, commi 4 e 5, e all'art. 21, comma 4, del presente Regolamento quanto al divieto di fuochi e abbruciamenti nelle attività agricole, zootecniche e forestali.
2. L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso nelle aree del Sito attrezzate a tale scopo.
3. I proprietari e i possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.

Articolo 5 – Emissioni sonore e luminose

1. L'uso di apparecchi sonori all'interno del Sito deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna e comunque in rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica.
2. Le manifestazioni pirotecniche sono consentite ad una distanza minima di 500 metri dal perimetro del Sito salvo specifica autorizzazione del sindaco previa comunicazione all'Autorità di Gestione.
3. Nel Sito non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna.
4. L'Autorità di Gestione può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche limitatamente a periodi di criticità.
5. L'Autorità di Gestione incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso, in conformità alla L. R. 15/2005 e al R.R. 13/2006 In particolare esso promuove, d'intesa con i Comuni il cui territorio è interessato dal Sito, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica

con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici.

6. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno del Sito nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 8 del R.R. 13/2006.

Articolo 6 – Campeggio e attendamento

Nel territorio del Sito, il campeggio e l'attendamento sono consentiti esclusivamente nelle aree attrezzate a tali fini salvo per motivi di ricerca e previa autorizzazione dell' Autorità di Gestione.

Articolo 7 – Abbandono di rifiuti

Nel territorio del Sito è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PARTE TERZA: TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Articolo 8 – Attività venatoria

1. L'attività venatoria è disciplinata da quanto previsto dal regolamento regionale 15/2008 e s.m.i.
2. L'Autorità di Gestione per ragioni motivate ed importanti connesse con la consistenza faunistica può proporre all'autorità competente, ai sensi dell'art.34 della L.R.27/98, modifiche al calendario annuale venatorio.

Articolo 9 – Tutela della fauna

1. Nel territorio del Sito non è consentito:

- a) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CE, par. 1, lett. a) e b), e previo parere dell'Autorità di Gestione;
- b) prelevare, disturbare o danneggiare le specie faunistiche tutelate dalla legge n.157/92;
- c) realizzare impianti eolici tranne che per l'auto consumo. Si rinvia a quanto previsto in materia dall'art. 16 del presente Regolamento.

2. E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in

manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.

3. Le chiudende vanno realizzate con legno e filo di ferro e devono assicurare il passaggio della fauna selvatica salvo autorizzazione e parere dell'Autorità di Gestione.

4. Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario.

5. Non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo i corsi d'acqua, i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e nei terreni sottostanti le linee elettriche.

6. Sono ammissibili, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione:

- la cattura di vertebrati e invertebrati a scopo di ricerca scientifica, per attività didattiche o per esigenze gestionali;
- la cattura, con successivo rilascio, di animali a scopo di cura.
- la cattura degli uccelli per l' inanellamento svolto da personale autorizzato dall'ISPRA o dall'Amministrazioni Provinciali.

Articolo 10 – Tutela della flora

1. Le specie vegetali protette presenti nel Sito sono quelle elencate nell'Allegato II e IV della Direttiva Habitat (43/92 CEE), nel Libro Rosso e nella Lista Rossa Regionale delle Piante d'Italia, nonché nell'elenco del Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario "Zone Umide di Capitanata" e nelle liste rosse IUCN degli studi di settore aggiornate periodicamente dalla Società Botanica Italiana.

2. Le specie vegetali protette presenti su superfici naturali di cui al comma 1 del presente articolo non devono essere danneggiate, estirpate o distrutte. Sono fatte salve le pratiche agricole agronomiche svolte sui terreni in coltivazione.

3. La flora spontanea protetta, di cui al comma 1, può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.

4. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC-ZPS specie, ecotipi e varietà estranee al paesaggio. E' inoltre vietato introdurre elementi vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.

5. I divieti di cui al comma 4 si applicano sia alle piante complete sia alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi, ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi, ecc.

6. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio del Sito. E' consentita la realizzazione di vivai *in situ* e la conservazione *ex situ* attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio del Sito o sull'intero territorio regionale.

7. Sono escluse dai divieti di cui sopra al comma 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati, aree verdi e parchi urbani.

Articolo 11 – Tutela degli habitat

1. All'interno del Sito non è consentito:

a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat di interesse comunitario presenti. E' vietato cambiare la destinazione d'uso colturale delle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE;

b) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'autorità di gestione, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;

c) utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);

d) prosciugare, anche solo temporaneamente, le zone umide;

e) favorire improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua;

f) ridurre la superficie di isole o zone affioranti;

g) bonificare le zone umide naturali e seminaturali;

h) effettuare interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1 marzo-15 luglio). Sono fatte salve le attività connesse alle pratiche agricole e alle aree verdi e parchi urbani;

i) realizzare il taglio della vegetazione interessata da garzaie nei periodi di nidificazione 1 marzo-15 agosto, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;

l) realizzare la gestione periodica degli ambiti di canneto, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle, dall'1 febbraio al 30 agosto;

m) colmare con terra e/o altro materiale detritico depressioni temporaneamente inondate nei terreni agricoli, nei ristagni dei fossati e nei fossati stessi;

o) realizzare sbarramenti idrici, se non per motivi di pubblica sicurezza autorizzati dall'Autorità di Gestione;

p) realizzare interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, salvo autorizzazione dell'Autorità di Gestione;

q) modificare e occupare gli alvei dei canali storici in disuso delle bonifiche;

r) ridurre la superficie di isole e/o zone affioranti;

s) la pulizia meccanica delle spiagge naturali non occupate da stabilimenti balneari già autorizzati;

t) l'accesso alle dune naturali al di fuori degli appositi percorsi già esistenti.

2. Sono fatte salve le normali pratiche agricole sui suoli già in coltivazione e la manutenzione di giardini privati, di parchi e di aree verdi urbane.

PARTE QUARTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Articolo 12 – Tutela del suolo e delle acque

1. Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali del Sito fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992.

2. Non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti né ampliare quelli esistenti, in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

3. I movimenti terra relativi a opere o interventi da effettuarsi nel Sito devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto definitivo. L'allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino.

4. La gestione delle acque deve avvenire nel rispetto del D.lgs. 152/2006.

Articolo 13 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado del Sito e l'innescare spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia.

2. Ai fini del recupero di aree in erosione, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie, ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate, ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate, ecc.

3. Gli interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, saranno effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

4. Va incentivata la creazione di isole naturali e artificiali e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera.

5. Va incentivata, per ridurre i carichi inquinanti, la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione, in particolare per la rete di sgrondo dei campi coltivati.

6. Va incentivato il ripristino di steppe salate, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare

nelle aree contigue a lagune costiere, saline, laghi, tramite la messa a riposo dei seminativi.

7. Vanno incentivati interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua privilegiando interventi di ingegneria naturalistica.

PARTE QUINTA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI

Articolo 14 – Interventi su immobili di interesse storico-culturale

1. Gli immobili rurali di interesse storico-culturale, quali masserie, pagliai, jazzi, ecc., presenti dovranno rispettare le tipologie edilizie e le tecniche costruttive della tradizione storica locale.

2. Le aree di pertinenza di immobili nelle zone rurali, quali viali, percorsi interni, piazzali, aree parcheggio, ecc., possono essere pavimentate esclusivamente con materiali non impermeabilizzanti, quali ghiaio, ecc. Non è consentito l'impiego di malte e/o altri leganti, tranne che nelle corsie comprese nelle stalle a stabulazione semi-libera.

Articolo 15 – Realizzazione di aree attrezzate

Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione, quali recinzioni, arredi, piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007.

Articolo 16 – Reti e impianti tecnologici

1. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno del Sito dovranno essere interrate salvo autorizzazione dell'Autorità di Gestione.

2. E' vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici. E' ammessa la realizzazione di impianti:

- α) destinati esclusivamente all'autoconsumo;
- β) con potenza elettrica nominale fino a 40 kilowatt;
- χ) realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali ad essi adiacenti;
- δ) su aree industriali dismesse.

3. E' vietato realizzare nuovi impianti eolici nel territorio del Sito, di cui all'art. 9, comma 1, lett. c), del presente Regolamento, e il divieto è esteso ad un'area buffer di 200 metri dal perimetro del Sito. Sono ammessi impianti destinati all'auto-consumo, purché non interessino aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e in ambienti boschivi. La realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 5 chilometri dal Sito è soggetta a valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte

migratorie dell'avifauna di cui alla Direttiva 79/409/CEE. Sono consentiti, previa positiva valutazione di incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti.

Articolo 17 – Interventi e opere di carattere viario

1. Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale e le strade rurali. E' ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ad elevato traffico, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.
3. Nelle aree del Sito caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti.

PARTE SESTA: INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE

Articolo 18 – Sistemazioni agrarie tradizionali

1. Non è consentito, salva autorizzazione dell'Autorità di Gestione, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario del SIC-ZPS ad alta valenza ecologica, quali muretti a secco, depressioni temporaneamente inondate, fossi, siepi, filari alberati, risorgive. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino.
2. Gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie tradizionali del Sito devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) i nuovi muretti a secco vanno costruiti nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico utilizzando pietre calcaree locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e/o altri leganti non visibili all'esterno, tranne che sulle superfici non rocciose dove è possibile utilizzare insieme stabilizzanti non visibili all'esterno. Deve inoltre essere lasciata una fascia di rispetto lungo il muretto pari a circa 1 metro per le colture erbacee e 3 metri per le colture arboree. La manutenzione e/o il restauro dei muretti a secco esistenti deve avvenire secondo le tecniche costruttive sopra indicate, senza smantellare totalmente il manufatto, attraverso il ripristino delle parti in cattivo stato di conservazione;
3. L'Ente promuove inoltre il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane e reflue, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua, importanti per la tutela della biodiversità e per la lotta agli incendi. La realizzazione di tali bacini idrici è soggetta ad autorizzazione dell'Autorità di Gestione e deve preferibilmente avvenire in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti naturali. Per la realizzazione di pozze e stagni si deve prevedere l'impermeabilizzazione con materiali, quali pietra o strati di argilla, (bentonite, ecc.) o in alternativa cemento misto a pietrisco tale da disgregarsi in un tempo utile alla formazione di un congruo strato di materiale di deposito. Al fine di agevolare l'uscita e l'entrata degli anfibi è opportuno

realizzare, all'interno della vasca, una rampa di risalita in pietrame cementato, larga 20 cm e inclinata di 30°. Infine, per creare l'habitat idoneo per gli anfibi, è necessario mantenere a dimora un piccolo nucleo vegetale arboreo arbustivo intorno alle vasche.

Articolo 19 – Immobili ad uso agricolo

La costruzione di rustici annessi ad immobili ad uso agricolo va realizzata nel rispetto del carattere rurale-produttivo dell'area, comunque secondo quanto stabilito dallo strumento urbanistico vigente.

PARTE SETTIMA – ATTIVITA' ECONOMICHE

Articolo 20 – Attività agricole e zootecniche

1. Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni.
2. Nello svolgimento di attività agricole e zootecniche all'interno del Sito non è consentito l'impiego di organismi geneticamente modificati.
3. Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di Gestione. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.
4. L'Autorità di Gestione incentiva l'abbandono delle pratiche di abbruciamento delle stoppie e la loro sostituzione con operazioni alternative che possano arricchire il terreno di sostanza organica, quali la trinciatura e l'interramento.
5. Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette, ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti.
6. La manutenzione della rete di sgrondo delle aziende operanti all'interno del Sito va effettuata tra luglio e settembre.
7. Non è consentito estirpare nel Sito o in zone a questo limitrofe la vegetazione ripariale lungo fossi e/o canali.
8. Le aziende agricole produttrici di colture arboree, ortive ed erbacee e i tecnici operanti nel settore presenti nel Sito sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dei Disciplinari Regionali di Produzione Integrata approvati con Determinazione del Dirigente del Settore Alimentazione 136 della Regione Puglia n. 152 dell'8 aprile 2008, pubblicata in BURP n. 71 del 5 maggio 2008 e s.m.i.
9. Nel Sito l'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde);
- b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti (uva da tavola e da vino), oliveti, orti.

L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

10. Vanno incentivate tecniche per il risparmio idrico e introduzione di colture a basso fabbisogno idrico e utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico sostenibili, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo.

Articolo 21 – Gestione forestale

1. Nelle attività di rimboschimento è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone.
2. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo, fatti salvi interventi fitosanitari e per la sicurezza pubblica autorizzati dall'autorità di Gestione.
3. I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi.
5. Devono essere salvaguardati gli esemplari di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati.

Articolo 22 – Attività estrattiva e mineraria

Non è consentito aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 824 del 13 giugno 2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 30 giugno 2006, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza sui singoli progetti e sui piani attuativi (Piani di bacino) e fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva a fini naturalistici.

PARTE OTTAVA – ATTIVITA' DI FRUIZIONE

Articolo 23 – Accesso

1. L'accesso al Sito è libero salve le limitazioni previste dal presente regolamento.
2. L'Autorità di Gestione può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del Sito per particolari ragioni di tutela ambientale.
3. L'Ente Gestore si riserva la facoltà di vietare il transito su alcuni percorsi in determinati periodi, in particolare durante la stagione della nidificazione e della riproduzione di particolari entità animali e vegetali.

Articolo 24 – Sentieristica e segnaletica

1. La sentieristica e la segnaletica esistente, nonché la progettazione e la realizzazione di nuovi sentieri e segnali, dovranno adeguarsi a quanto disciplinato dalle normative nazionali e regionali in materia di escursionismo, in particolare alla L.R. 21/2003 "Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia" e alle conseguenti "Linee guida per la realizzazione dei sentieri della rete escursionistica pugliese".

PARTE NONA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA

Articolo 25 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni al Sito, direttamente o indirettamente incidenti su di esso, in conformità al D.P.R. 357/97, 120/2003 e s.m.i..
2. Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza appropriata (ai sensi della D.G.R. n. 304/2006) i progetti relativi alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito.
3. Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione del Sito contenute nel Piano di Gestione e nel presente Regolamento.

Articolo 26 – Regolamentazione delle valutazioni di incidenza

1. Non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, salva diversa prescrizione delle relative schede di azione.
2. I seguenti interventi, in quanto coerenti con il presente piano di gestione, non determinano degrado e perturbazione degli habitat e degli habitat di specie per cui si ritiene espletata in maniera favorevole la procedura di valutazione di incidenza:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, se conformi a quanto previsto dal presente Regolamento;
 - b) miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive di immobili;
 - c) recupero e riutilizzo delle acque a servizio degli edifici esistenti che non producano volumetrie aggiuntive;
 - d) manutenzione ordinaria di infrastrutture viarie, di strade agro-forestali e di sentieri e mulattiere, se conformi a quanto previsto dall'art. 18 del presente Regolamento;
 - e) installazione di nuove recinzioni per la delimitazione dei fondi agrari e di manutenzione ordinaria e straordinaria di recinzioni esistenti, se conformi alle prescrizioni del presente Regolamento;
 - f) manutenzione e recupero di punti d'acqua, se conformi alle prescrizioni di cui all'art. 18, comma 3, del presente Regolamento.

2. Copia del progetto definitivo, dei piani e degli interventi previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, dovrà comunque essere trasmessa all'Autorità di gestione.

Articolo 27 – Disciplinare relativo all'utilizzo dell'acqua del Lago Salso

Vista la natura del bacino è l'importanza strategica per la conservazione di specie ornitiche d'interesse comunitario si fa divieto di utilizzo dell'acqua a fini agricoli e produttivi ad esclusione delle esigenze aziendali dell'Oasi Lago Salso.

PARTE DECIMA – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E SANZIONI

Articolo 28 – Attività di sorveglianza

1. Alla sorveglianza del sito concorrono il CFS, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche e zoofile volontarie di cui alla L.R. 10/2003 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (n. 157/92)

Articolo 29 – Sanzioni

1. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Autorità di Gestione, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.

2. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.

3. L'inosservanza delle disposizioni emanate dall'Autorità di gestione è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,82 ad euro 258,22. Tali sanzioni sono irrogate dal legale rappresentante dell'Autorità di gestione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689

4. Le somme riscosse dall'Autorità di Gestione ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, salvaguardia e vigilanza delle specie floro-faunistiche e degli habitat del SIC-ZPS.